

Prot. 10878/p/ep

Roma, 3 maggio 2022

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione della
CNCE

Loro Sedi

Comunicazione n. 812

**Oggetto: FAQ Congruità della manodopera in edilizia - D.M. n. 143 del 25 giugno 2021
– Decreto Direttoriale n. 17/2022**

Facendo seguito alle precedenti Comunicazioni CNCE (in particolare Com. nn. 779 – 798 – 803 – 805) e, ad integrazione delle FAQ ivi allegate, si allegano alla presente ulteriori FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021.

Si coglie l'occasione per informare che, con Decreto Direttoriale n. 17/2022 del 15 aprile scorso, che si allega alla presente, è stato istituito il "Comitato di monitoraggio del sistema di verifica della congruità della manodopera in edilizia", in attuazione dell'art. 6 del medesimo DM n. 143/2021, Comitato composto dai rappresentanti del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Infrastrutture oltre che INPS, INAIL, INL, parti sociali dell'edilizia e della stessa CNCE.

Gli uffici della Commissione rimangono a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.

Cordiali saluti

Il vicepresidente
Cristina Raghitta

Il Presidente
Carlo Trestini



Allegati: 2

FAQ CNCE_EDILCONNECT IV

1. Nel caso in cui nel corso di un cantiere del sisma ci siano lavorazioni aggiuntive di importo pari o superiori a 70.000 euro che usufruiscono del bonus fiscale 110%, queste ultime lavorazioni a quale tipo di verifica di congruità saranno soggette?

Nel caso in cui un'azienda che abbia già lavori in corso (ricostruzione sisma) acceda anche a quelli previsti dalla normativa sull'ecobonus 110% attraverso la presentazione di una variante progettuale alla DNL esistente, dovrà essere sottoposta alla verifica della congruità secondo la disciplina prevista per la congruità dei lavori di ricostruzione del cratere del sisma 2016 (Congruità Sisma).

La richiesta di congruità effettuata al portale SICS, pertanto, dovrà essere riferita al nuovo importo lavori edili, così come modificato in corso di variante.

2. Ai fini dell'applicazione dell'istituto della congruità della manodopera il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?

Fermo restando l'elencazione di cui all'Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 di cui all'art. 2 del DM n. 143/2021, laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell'istituto della congruità della manodopera.

Laddove, viceversa, il montaggio dei serramenti sia effettuato dall'impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, in tal caso l'attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell'ambito dei lavori edili (cfr allegato X), con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell'istituto della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall'impresa non edile) nel costo dei lavori edili. Parimenti nel caso in cui l'impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa.

3. Le regole Durc 2015 (Delibera comitato della bilateralità 2/2015) devono applicarsi anche ai fini del rilascio della congruità della manodopera ex DM n. 143/2021?

No, fermo restando che la congruità non sospende in alcun modo le Regole Durc 2015 vevoli ai fini della regolarità contributiva.

4. *L'impresa non edile che inserisce un cantiere in CNCE_Edilconnect deve iscriversi presso la Cassa competente al rilascio della congruità?*

No, la gestione della congruità prescinde dall'iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa. Ove l'impresa legittimamente svolga attività diversa dall'edilizia, anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili, non dovrà iscriversi in Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando gli adempimenti in tema di congruità.

5. *Laddove l'impresa operi fuori provincia, esclusivamente con lavoratori in trasferta e al netto di accordi di trasferta regionale, e inserisca il cantiere quindi presso la rispettiva Cassa di competenza, dovrà conseguentemente iscriversi presso la stessa?*

No, salvo quanto previsto da contratti e accordi collettivi.

La competenza al rilascio dell'attestazione di congruità (cfr. anche FAQ n. 17 COM. CNCE n. 803/2021) prescinde, infatti, dagli obblighi di iscrizione alle Casse, che continuano a seguire le regole dettate dalla normativa dei contratti e accordi collettivi, comprese quelle sulla trasferta.



IL DIRETTORE GENERALE

D.D. n. 17 / 2022

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*» (Decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare l'articolo 8, comma 10-*bis*, il quale stabilisce che al documento unico di regolarità contributiva (DURC) è aggiunto il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) in materia di congruità della manodopera per il settore edile, che recepisce l'Avviso comune del 28 ottobre 2010, con le opportune integrazioni e modifiche;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative*», e in particolare l'articolo 49, comma 3, lett. b), il quale stabilisce che le amministrazioni competenti adottano il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il d.P.R. n. 57 del 2017, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*», come modificato dal d.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, «*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*»;

VISTO il d.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, recante il «*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*»;

VISTO il d.P.C.M. 29 dicembre 2021, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'incarico di titolare della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 2022, n. 150;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2021, n. 143, con il quale, in attuazione dell'articolo 8, comma 10-*bis* del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, pubblici e privati;

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 3, del citato decreto ministeriale, che prevede la costituzione di un comitato di monitoraggio;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi del medesimo articolo 6, comma 3, alla costituzione del predetto comitato con rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'INPS, dell'INAIL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e delle Parti sociali firmatarie dell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, in materia di congruità della manodopera per il settore edile;

RAVVISATA altresì l'opportunità di prevedere, tra i componenti del comitato, anche il coinvolgimento di un rappresentante della Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), quale Ente di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili dislocate sul territorio nazionale, in possesso dei dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere;

ACQUISITE le designazioni pervenute dalle Amministrazioni coinvolte e dalle associazioni datoriali ed organizzazioni sindacali firmatarie del citato Accordo collettivo;

ACQUISITE le dichiarazioni dei rappresentanti designati dai rispettivi enti ed organizzazioni di appartenenza, ai sensi dell'articolo 3 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", di cui al decreto ministeriale del 10 luglio 2014;

DECRETA

Art. 1

(Istituzione e composizione del comitato per il monitoraggio del sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili)

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2021, n. 143 è istituito presso la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali il comitato per il monitoraggio sul sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, pubblici e privati definito con il richiamato decreto ministeriale del 25 giugno 2021, n. 143.

2. Fanno parte del comitato i seguenti componenti:

Romolo de Camillis, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di coordinatore;

Massimo Moscatello, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Vincenzo Tedesco, in rappresentanza dell'INPS;

Patrizia Clemente, in rappresentanza dell'INAIL;

Orazio Parisi, in rappresentanza dell'INL;

Beatrice Sassi, in rappresentanza di Ance;

Giuliano Giordani, in rappresentanza di Legacoop Produzione e Servizi e di Agci Produzione e Lavoro;

Giuseppe Salomoni, in rappresentanza di Confcooperative Lavoro e Servizi;

Stefano Crestini, in rappresentanza di Anaepa Confartigianato;

Riccardo Masini, in rappresentanza di CNA Costruzioni;

Michele De Sossi, in rappresentanza di FIAE Casartigiani;

Luigi Quaranta, in rappresentanza di CLAAI;

Laura Palomba, in rappresentanza di Confapi Aniem;

Antonio Di Franco, in rappresentanza di Fillea-Cgil;

Cristina Righitta, in rappresentanza di Filca-Cisl;

Donato Scutarò, in rappresentanza di Feneal-Uil;

Bianca Maria Baron, in rappresentanza della CNCE.

3. In caso di temporanea indisponibilità, i componenti designati con il presente decreto possono farsi sostituire da un supplente dandone preventiva comunicazione.

Art. 2
(Durata e gratuità)

1. I componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.
2. In caso di sostituzione di uno dei componenti, i sostituti restano in carica fino alla scadenza del mandato originario.
3. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o emolumento comunque denominato, né alcun rimborso per eventuali spese di viaggio e soggiorno.

Art. 3
(Compiti e finalità del comitato)

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2021, n. 143, il comitato assicura il monitoraggio sull'applicazione del sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel settore edile, anche al fine di individuare eventuali interventi integrativi e correttivi sulla base delle evidenze applicative rilevate.
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2021, n. 143 alle riunioni del comitato può essere invitato a partecipare un rappresentante della Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione di questo Ministero.
3. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla divisione III della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.

Art. 4
(Disposizioni finali)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it – sezione pubblicità legale.

Roma, 15 aprile 2022

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis